



Allegato A al Decreto n. 32 del 23 marzo 2022

SCHEMA DI ACCORDO CON FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO C.U.A.M.M. (MEDICI CON L'AFRICA CUAMM) PER L'ESECUZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELL' INIZIATIVA AID 012314/02/6, "UR – BEIRA: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA MEDICA NELLA CITTA' DI BEIRA" (MOZAMBICO)

TRA

Regione del Veneto, CF 80007580279, P.IVA 02392630279, con sede legale a Venezia, Dorsoduro 3901, rappresentata dal Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Luigi Zanin;

E

Fondazione Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM), CF. 00677540288, con sede legale a Padova, Via San Francesco, 126, rappresentata dal Direttore Dante Carraro; di seguito denominate, "**Regione**" e "**Medici con l'Africa CUAMM**", congiuntamente le "**Parti**",

PREMESSO CHE

con Deliberazione n.311 del 17 marzo 2020, la Giunta della Regione del Veneto ha autorizzato la partecipazione della Regione del Veneto all'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali – dotazione finanziaria 2019, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 302 del 27-12-2019, dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con la proposta di Iniziativa: "UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira" (di seguito **Iniziativa**), presentata dalla Direzione Relazioni internazionali - U.O. Cooperazione internazionale in partenariato con Serviços Distrital de Saúde Mulher Acção Social de Beira (SDSMAS), Serviço de Emergência Médica de Moçambique (SEMMO), Fondazione Opera San Francesco Saverio C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM), Università Cà Foscari di Venezia (Dipartimento di Management), Ospedale Centrale di Beira (HCB) e Pia Opera Croce Verde Padova I.P.A.B.;

con Deliberazione n. 71 del 3 giugno 2021, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 21 L. n.125/2014, ha autorizzato l'estensione del finanziamento della graduatoria, già adottata con Delibera del Direttore dell'Agenzia n. 3/2021, relativa alle iniziative presentate a valere sull'Avviso sopramenzionato, tra cui l'Iniziativa in parola;

con Deliberazione n. 1159 del 24.08.2021, la Giunta regionale ha adottato lo schema di convenzione tra l'Agenzia e la Regione del Veneto, Ente esecutore, che disciplina l'esecuzione dell'Iniziativa AID 012314/02/6, denominata "UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira" (Mozambico), del valore di Euro 1.369.865,40 e della durata di 36 mesi dalla stipula della stessa ovvero il 18 gennaio 2022;

con la medesima Deliberazione è stato autorizzato anche il cofinanziamento dell'Iniziativa con risorse regionali, pari a Euro 100.000,00 iscritte nel capitolo 104256 "Iniziativa di partenariato territoriale per la promozione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile - Trasferimenti correnti (Art. 2, c.1bis, L.R. 21/06/2018, n. 21)", Bilancio di previsione 2022-2024, di cui Euro 58.016,00 quale trasferimento di budget a favore di Medici con l'Africa CUAMM onlus per cofinanziare l'attività in carico a quest'ultima, ovvero l'acquisto di un'autoambulanza o di altri mezzi per il trasporto;

con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni internazionali dell'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione dell'Iniziativa, inclusi il trasferimento di budget a favore dell'Ong Medici con l'Africa CUAMM onlus per l'acquisto di un'autoambulanza o di altri mezzi di soccorso finalizzati alla gestione dell'emergenza/urgenza nella città di Beira;

con Decreto del Direttore della U.O. Cooperazione internazionale n. 24 del 3 marzo 2022 è stato adottato lo schema di accordo di partenariato per l'implementazione dell'Iniziativa AID 012314/02/6, "UR – Beira: rafforzamento dei servizi di emergenza urgenza medica nella Città di Beira" (Mozambico) (di seguito: Accordo di partenariato) sottoscritto da Medici con l'Africa CUAMM onlus, in qualità di Partner PP1;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione dell'azione 2.2.1, denominata "Supporto all'acquisto di due nuove ambulanze, allo sdoganamento di una terza e ai costi di funzionamento delle 4 ambulanze", del piano operativo dell'**Iniziativa AID 012314/02/6 - UR – BEIRA**, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Accordo di partenariato approvato con Decreto dirigenziale n. 24 del 3 marzo 2022 e sottoscritto dalle Parti, con particolare riferimento alla procedura di acquisto di un mezzo di soccorso in carico a **Medici con l'Africa CUAMM**.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le Parti fino al termine previsto dall'art. 3 dell'Accordo di partenariato approvato con Decreto dirigenziale n. 24 del 3 marzo 2022.

Articolo 4 - Obblighi e Responsabilità

Medici con l'Africa CUAMM:

- garantisce una corretta gestione finanziaria del contributo regionale nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.2 lett. b) dell'Accordo di partenariato;
- cura la procedura di acquisto del mezzo di soccorso di cui all'Azione 2.2.1 del piano operativo dell'Iniziativa UR- Beira rispettando quanto prescritto al art. 5.2 lett. d) dell'Accordo di partenariato;
- garantisce che i giustificativi di spesa riportino sia il codice dell'Iniziativa UR-Beira: AID 012314/02/6 che Codice Unico di Progetto: CUP 69J22000370001;
- contabilizza i costi e rendiconta semestralmente alla Regione le spese sostenute per l'acquisto del mezzo di soccorso secondo le modalità previste all'art. 5.2 lett. g) dell'Accordo di partenariato;
- fornisce alla Regione tutti i dati richiesti dal Revisore contabile dell'Iniziativa UR - Beira incaricato della revisione contabile delle spese sostenute per la realizzazione dell'Iniziativa a valere sia sulla quota di contributo statale che sulla quota di cofinanziamento regionale;
- trasferisce, a conclusione dell'Iniziativa e d'intesa con la Regione, il bene acquistato con il contributo regionale alla Controparte nel rispetto di quanto prescritto all'art. all'art. 5.3 lett. h) dell'Accordo di partenariato.

Articolo 5 - Gestione contabile

Con riferimento alla contabilizzazione dei costi diretti relativi all'acquisto dei mezzi di soccorso di cui all'azione 2.2.1 del piano operativo dell'Iniziativa, Medici con l'Africa CUAMM è tenuta ad osservare quanto previsto all'art. 8 dell'Accordo di partenariato.

Articolo 6 - Oneri finanziari e modalità di pagamento

1. La Regione si impegna a trasferire a Medici con l'Africa CUAMM - Partner PP1 la quota del finanziamento regionale stanziata, pari a Euro 58.016,00 a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del mezzo di soccorso di cui all'Azione 2.2.1 del piano operativo dell'Iniziativa UR- Beira e in ottemperanza alla disciplina di gestione del bilancio regionale. L'importo verrà erogato in due tranches, così ripartite, la prima pari a Euro 20.000,00 previa presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta per l'acquisto del mezzo di soccorso; la seconda pari a Euro 38.016,00 alla certificazione, da parte del revisore contabile dell'Iniziativa, della spesa sostenuta.

2. Tutti i trasferimenti verranno effettuati in Euro nel rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi.

Articolo 7 - Recupero delle somme indebitamente pagate

1. Medici con l'Africa CUAMM risponde delle eventuali irregolarità riscontrate dal Revisore contabile o dall' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sulla quota di spese sostenute per l'acquisto del mezzo di soccorso di cui all'Azione 2.2.1.

2. In caso di irregolarità riscontrate dal Revisore contabile e confermate dall'Agenzia o in caso di revoca del contributo statale da parte di quest'ultima relativamente alla spesa in parola, Medici con l'Africa CUAMM restituisce anche la quota di contributo regionale a cofinanziamento della stessa indebitamente riscossa entro 30 giorni dalla richiesta formale della Regione.

Articolo 8 - Conservazione dei documenti

Medici con l'Africa CUAMM si obbliga a conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa alla procedura di acquisto oggetto del presente Accordo secondo le modalità stabilite all'art. 13 dell'Accordo di partenariato.

Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Ferma restando la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii., le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno corrispondenza, informazioni di carattere confidenziale acquisite a seguito delle attività oggetto del presente Accordo. In particolare, sono considerati confidenziali gli studi fatti o messi a disposizione da ciascuna delle Parti nel contesto dell'Iniziativa, interessi commerciali, metodi, know how, archivi, documenti coperti da proprietà intellettuale e dati ed ogni altro tipo di documento etichettato come "confidenziale" dalle Parti. Le informazioni così classificate possono essere condivise solo fra le Parti. Il divieto di divulgazione determinato dalla clausola di riservatezza rimane in vigore per cinque anni dopo il termine dell'Accordo.

2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi di preventiva informativa e acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali dei soggetti terzi e del proprio personale ai fini delle attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione dell'iniziativa.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente Accordo è concluso in forma di scrittura privata e verrà registrato solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Articolo 12 -Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le norme del codice civile in materia di contratti in generale.

REGIONE DEL VENETO

Il Direttore dell'U.O. Cooperazione internazionale

(.....*omissis*)

FONDAZIONE OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO C.U.A.M.M. (Medici con l'Africa CUAMM)

Il Direttore

(... *omissis*)